

Riguardo alle autorizzazioni di comunità alloggio per persone con disturbi mentali

Riportiamo di seguito l'interrogazione del Consigliere regionale, gruppo sinistra democratica, Massimo Binci in merito alle autorizzazioni a livello regionale delle comunità alloggio per persone con disturbi mentali, insieme alla risposta, nella seduta del Consiglio regionale del 29 luglio, dell'assessore ai servizi sociali Marco Amagliani. Come viene spiegato nell'interrogazione queste strutture hanno (legge 20/2002 e Regolamenti attuativi) funzione abitativa e sono caratterizzate da bassa intensità assistenziale e destinate a soggetti con buoni livelli di autonomia tali da non richiedere un supporto assistenziale permanente. L'interrogante spiega che risulterebbero invece essere presenti autorizzazioni per "comunità alloggio per persone con disturbi mentali", con copertura assistenziale sulle 24 ore invece che - come da Regolamento 3-06 - un semplice servizio di assistenza domiciliare per le funzioni di supporto alle persone e nella gestione della casa, ciò significherebbe che l'utenza ospitata è incompatibile con l'autorizzazione ricevuta. Nella risposta l'assessore afferma che risultano autorizzate 10 comunità di questo tipo e che non risultano coperture assistenziali sulle 24h (che renderebbe incompatibile l'utenza ospitata con la struttura autorizzata). Risulta invece che nel solo territorio dell'Ambito sociale 9 di Jesi sono presenti 3 strutture (peraltro una con accorpamento cosa del tutto fuori dalla logica di queste comunità) aventi questa autorizzazione che hanno assistenza su 24 ore e con retta a carico di ASI e Comune/Utente (si veda lettera allegata dello scorso 26 giugno). Si invita pertanto la Regione a volersi attivare per la necessaria verifica ed ha provvedere, nel caso ciò fosse confermato alla, come affermato, "revoca immediata della autorizzazione". (Fabio Ragaini)

Gruppo Solidarietà, Via Fornace 23, 60030 Moie di Maiolati S. (AN). Tel. e fax 0731.703327 - grusol@grusol.it

26 giugno 2008

- Presidente Conferenza sindaci Ambito 9
- Coordinatore Ambito sociale 9
- e p.c. - Direttore ASUR Zona 5
- Dirigente servizi sociali Regione Marche

Oggetto: Autorizzazioni "Comunità alloggio per persone con disturbi mentali"

Nell'Ambito territoriale sociale 9 di Jesi sono state autorizzate, se le nostre informazioni sono corrette, tre *Comunità alloggio per persone con disturbi mentali* (2 nuclei nella comunità *Soteria*, 1 nucleo nel comune di Monteroberto), ai sensi della legge regionale 20/2002.

La tipologia delle comunità alloggio (funzione abitativa e di accoglienza abitativa) si caratterizza (art. 3, comma 2) per la bassa intensità assistenziale e sono destinate a soggetti autosufficienti privi di un valido supporto familiare. Nello specifico, *le comunità alloggio per persone con disturbi mentali* si caratterizzano per essere rivolte a soggetti con un alto livello di autosufficienza ed un residuo minimo di bisogno assistenziale di tipo sanitario; le comunità sono parzialmente autogestite, collegate se necessario con un servizio di assistenza a carattere domestico.

Queste stesse comunità, come è facile desumere dagli obiettivi e della tipologia di utenza sopra richiamata, non hanno uno standard di assistenza definito come tutte le altre comunità con funzione tutelare e protetta (art. 3, comma 3 e 4) , prevedono infatti soltanto l'attivazione (requisito 10) di un servizio di assistenza domiciliare di supporto e la presenza programmata degli operatori del DSM (requisito 11).

E' quindi del tutto evidente che queste comunità, in ragione della autorizzazione sociale, sono destinate a soggetti con alti livelli di autonomia, prevedono l'attivazione del servizio di assistenza domiciliare e la presenza programmata di operatori del DSM. La risposta a bisogni diversi, in regime residenziale, deve dunque essere trovata all'interno delle strutture del Progetto Obiettivo salute mentale del

2004 e con il percorso autorizzativo della legge 20/2000. Il fatto che le strutture sopra richiamate siano a copertura h24, con conseguente retta dimostra l'incongruità della autorizzazione rispetto all'utenza ospitata.

E' peraltro importante ribadire che ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il rispetto dei requisiti strutturali ed organizzativi non può prescindere dal ben più importante requisito della compatibilità tra utenza ospitata e tipologia di struttura. Ci si è posti la domanda con quale standard di personale (rapporto operatore/utente) e tipologia di figure professionale operano queste strutture? Sulla base di quali riferimenti regionali?

Sulla base delle considerazioni sopra esposte si ritiene pertanto che l'autorizzazione rilasciata sia incompatibile con la tipologia di struttura. Si resta pertanto in attesa di un compiuto chiarimento. Alla regione Marche che legge per conoscenza si chiede per l'ennesima volta l'attivazione di procedure di verifica rispetto ai percorsi autorizzativi della legge 20/2002. E' del tutto evidente che autorizzazioni incoerenti con le tipologie di strutture previste dalla legge 20/2002, come in questo caso, vanificano nei fatti il modello di diverse tipologie di strutture a seconda dei diversi bisogni degli utenti; nel caso in oggetto la situazione è ancora più grave perché si identificano strutture sociali, che non prevedono giustamente standard assistenziali e tanto meno hanno obiettivi terapeutici, per l'accoglienza di persone con disturbi mentali che dovrebbero afferire al sistema dei servizi territoriali della salute mentale.

Sollecitando un rapido riscontro della presente si inviano cordiali saluti

Per Gruppo Solidarietà

Fabio Ragaini



Interrogazione n. 1011 del Consigliere Binci del 3 aprile 2008

**Comunità alloggio per persone con disturbi mentali e Comunità alloggio disabili
(legge regionale 20/2002)**

(Svolgimento)

Al Presidente di
Consiglio Regionale
S e d e

INTERROGAZIONE

Il sottoscritto consigliere regionale,

premesse che

- Con la legge n. 20/2002, "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale" la regione Marche ha inteso garantire la qualità delle prestazioni socio assistenziali e sociosanitarie erogate nelle strutture diurne e residenziali.
- All'interno delle strutture residenziali sono state definite diverse tipologie di struttura, tra queste le strutture con funzione abitativa e di accoglienza educativa, caratterizzate da bassa intensità assistenziale, destinate a soggetti autosufficienti privi di un valido supporto familiare e distinte in: a) strutture per minori: comunità familiare; b) strutture per disabili: comunità alloggio; c) strutture per anziani: comunità alloggio e casa-albergo; d) strutture per persone con problematiche psico-sociali: comunità alloggio, comunità familiare, alloggio sociale per adulti in difficoltà e centro di pronta accoglienza per adulti.
- Con il Regolamento regionale 1-2004 come modificato dal Regolamento n. 3 del 24 ottobre 2006 sono stati definiti i requisiti funzionali strutturali e organizzativi, nonché le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di queste strutture.

considerato che

- le strutture con funzione abitativa caratterizzate da bassa intensità assistenziale sono destinate a soggetti con buoni livelli di autonomia tali da non richiedere un supporto assistenziale permanente.

- Risulterebbero invece essere presenti autorizzazioni per “comunità alloggio per persone con disturbi mentali”, con copertura assistenziale sulle 24 ore invece che - come da regolamento 3-06 - un semplice servizio di assistenza domiciliare per le funzioni di supporto alle persone e nella gestione della casa, ciò significherebbe che l’utenza ospitata è incompatibile con l’autorizzazione ricevuta

ritenuto che

- tale situazione determinerebbe una assoluta incompatibilità tra classificazione e funzione vanificando così le indicazioni contenute nella legge 20/2002 e nei Regolamenti regionali 1-2004 e 3-2006 che prevedono diverse tipologie di strutture a seconda delle esigenze degli utenti.

interrogano il Presidente della Giunta Regionale

per conoscere:

- quante strutture alla data odierna nel territorio regionale sono state autorizzate come “comunità alloggio per persone con disturbi mentali”, e come “comunità alloggio disabili”;

- se tra le strutture autorizzate ce ne sono con copertura assistenziale nelle 24 ore e conseguente retta giornaliera, dunque con tipologia di utenza incompatibile con quella ospitata; per quali motivi è stata concessa autorizzazione e come si intende procedere per la revisione della stessa assicurando così l’accoglienza degli utenti nelle strutture ad essi deputate

Consiglio regionale del 29 luglio 2008

La risposta dell’assessore ai servizi sociali Marco Amagliani

Marco AMAGLIANI. Con l'approvazione della I.r. 20/02 e del successivo regolamento la Regione ha inteso garantire la qualità delle prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie erogate nelle strutture diurne e residenziali.

In questi anni dall'approvazione della legge la Regione ha altresì voluto sostenere questo processo attraverso finanziamenti aggiuntivi, sia in ordine alla qualità organizzativa e assistenziale, sia in ordine alla qualità strutturale mettendo a disposizione finanziamenti specifici per compartecipare alla spesa di adeguamento delle strutture ai requisiti di legge. La legge ha distinto le strutture in base alla intensità assistenziale individuando in tale prospettiva: le strutture con funzione abitativa e di accoglienza educativa caratterizzate da bassa intensità assistenziale; le strutture con funzione tutelare, caratterizzate da media intensità assistenziale; le strutture con funzione protetta, caratterizzate da un altro livello di intensità e complessità assistenziale.

La legge ha poi attribuito la competenza a concedere l'autorizzazione ai Comuni nel cui territorio è ubicata la struttura tant'è – recita l'articolo 10 della I.r. 20/02 – che il Comune, accertata la sussistenza dei requisiti, in base ai criteri regionali rilascia l'autorizzazione.

Affidando la competenza ai Comuni la norma prevede che anche la verifica periodica dei requisiti venga effettuata dai Comuni i quali – ai sensi dell'articolo 12 della norma in questione – anche avvalendosi dei servizi del Dipartimento di prevenzione della Zona competente per territorio, procedono a verifiche ispettive tese all'accertamento della permanenza dei requisiti.

Ai fini dell'esercizio di tali funzioni il successivo regolamento attuativo della I.r. 20/02 (Regolamento regionale 1/04 e successive modifiche) prevedeva la possibilità per il Comune di avvalersi di una apposita commissione tecnico-consultiva costituita presso ciascun ambito territoriale e presieduta dal coordinatore di ambito. La commissione doveva essere costituita da esperti in materia di edilizia, impiantistica, organizzazione e gestione di strutture sociali designati dal Comitato dei Sindaci dell'Ambito nonché da un medico del dipartimento di prevenzione designato dalla Zona territoriale. Detta commissione viene altresì individuata anche per supportare i Comuni nelle attività di verifiche e di controlli delle strutture autorizzate.

La Regione, oltre a svolgere funzioni generali legate soprattutto alla definizione e aggiornamento dei criteri di autorizzazione, gestisce – in base all'art. 10 del regolamento -

l'anagrafe regionale delle strutture e dei servizi autorizzati, Anagrafe istituita con decreto n. 4/07 sulla base dei dati inviati dai Comuni su un'apposita scheda entro trenta giorni dalla data di rilascio della autorizzazione alle strutture o dalla comunicazione da parte delle stesse dell'eventuale variazione dello stato dell'attività, della capacità ricettiva o della tipologia.

Quindi il sistema posto in essere ci mette nelle condizioni di governare un sistema ad alta complessità organizzativa, fermo restando che accanto alle indicazioni di legge la Regione sta predisponendo ulteriori atti che intervengono nella definizione dei criteri tariffari delle strutture e dei criteri di compartecipazione al costo da parte dei cittadini.

Le strutture indicate dall'interrogazione rientrano tra quelle a cui è attribuita la funzione abitativa e di accoglienza di cui risultano ufficialmente autorizzate: n. 3 comunità alloggio per disabili; n. 10 comunità alloggio per persone con disturbi mentali.

Ad oggi, dai dati a nostra disposizione, non ci risultano coperture assistenziali nelle 24 ore e conseguente retta giornaliera e dunque con tipologia incompatibile con l'utenza ospitata, trattandosi oltretutto di strutture a bassa intensità assistenziale:

- Comunità alloggio per disabili: struttura residenziale parzialmente auto-gestita destinata a soggetti maggiorenni con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale che mantengono una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa;
- Comunità alloggio per persone con disturbi mentali: servizio residenziale di tipo familiare per persone che hanno concluso il programma terapeutico-riabilitativo in strutture e servizi sanitari che necessitano di sostegno nei percorsi di autonomia o di inserimento o reinserimento sociale.

Nel caso di Comunità alloggio per persone con disturbi mentali il decreto del governo sui Lea del 2001 e il successivo "Progetto obiettivo tutela salute mentale" del 2004 della Regione Marche prevede la possibilità di inserimento di soggetti malati mentali in strutture sociali a bassa intensità assistenziale, ma solo dietro valutazione multidisciplinare del dipartimento salute mentale e adeguato corrispettivo finanziario e compatibilmente con le caratteristiche della struttura che non prevede la possibilità di inserimento di situazioni gravi con copertura assistenziale nelle 24 ore.

Nel caso comunque si verificasse, attraverso le commissioni di ambito, la presenza di situazioni come quelle evidenziate dal Consigliere Binci sarà premura della Regione andare a verificare direttamente lo stato delle cose, coinvolgere i Comuni competenti, far intervenire la Commissione di ambito e, nel caso di irregolarità, invitare il Comune competente alla revoca immediata della autorizzazione.

PRESIDENTE. Ha la parola, per dichiararsi soddisfatto o meno, il Consigliere Binci.

Massimo BINCI. Questa mia interrogazione non ha un intento repressivo, ma vuole essere a tutela di un adeguato livello di assistenza per le persone con gravi difficoltà, cioè per quelle persone in condizione di non autosufficienza che dovessero trovarsi all'interno di strutture che non danno assistenza di tipo continuativo.

Il fatto che il controllo dei requisiti sia solo in mano ai Comuni è una questione che deve essere affrontata. La Regione dovrebbe predisporre, almeno in una percentuale minima, dei controlli a spot, in modo da tutelare il pubblico interesse dell'utente.

A tale funzione potrebbero – come ha detto l'Assessore – essere obbligatoriamente deputate le Commissioni di Ambito. Peraltro gli Ambiti ormai hanno iniziato ad essere operativi in tutta la regione ottenendo anche grandi risultati positivi. Al loro interno troviamo il coinvolgimento di tutte le strutture comunali, quindi la funzione di controllo potrebbe essere svolta dall'Ambito, ma dovrebbe essere prevista obbligatoriamente. Ovviamente ognuno per le strutture ricadenti nel proprio Ambito.

E' una modalità semplice affinché possa esserci ogni due anni una verifica degli standard e del tipo di assistenza prestata.

L'altra questione importantissima di cui ha parlato l'Assessore è quella dei criteri tariffari di compartecipazione, criteri che è importante vengano emanati al più presto.

Peraltro è un problema che esiste anche per le altre strutture residenziali che interessano la sanità e che sono state precedentemente oggetto di un'altra mia interrogazione.

Per quanto riguarda l'ambito sanitario di fatto, specialmente per gli anziani non autosufficienti, sul territorio si verificano diversità di prestazioni per i familiari. Sulla questione dei 33 euro, più il 25% che deve pagare la Regione, alcune strutture – farò avere le interrogazioni all'Assessore Mezzolani –, benché convenzionate, non vogliono sottostare alla definizione di un prezzo. E

questa, secondo me, è una condizione di non convenzione, perché se non riusciamo a determinare un prezzo unico almeno per le prestazioni minime, ovviamente poi non c'è uguaglianza tra i cittadini del territorio regionale.

Le prestazioni aggiuntive, che alcune strutture dicono di prestare, non possono essere obbligatorie.

Presenterò all'Assessore la nota di risposta di una Casa di cura nella quale viene detto che non è tenuta ad osservare il prezzo di convenzione fatto con la Regione. Ciò è molto grave, lede i diritti di tutto il settore di assistenza agli anziani.

Ringrazio comunque l'Assessore Amagliani per questa sua risposta.
